

**COMUNE DI BARBIANELLO**

PROVINCIA DI PAVIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.11****OGGETTO:****Canone Unico Patrimoniale - Approvazione Tariffe 2026**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di febbraio alle ore dodici e minuti zero nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO GIORGIO - Sindaco (VIDEOCONFERENZA)	Sì
2. MANCUSO MAURIZIO - Assessore (VIDEOCONFERENZA)	Sì
3. BERGOMI MAURIZIO - Assessore (VIDEOCONFERENZA)	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Signor PAGANO Dott. Salvatore in VIDEOCONFERENZA

Il Signor FALBO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n 5 del 30/03/2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto Canone Unico Patrimoniale) e il Canone mercatale, e con il medesimo atto è stato approvato il relativo Regolamento;

VISTA la disposizione iniziale contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevedeva *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

Considerato che, in attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, sono state istituite con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2021 le tariffe del canone applicabili a decorrere dal 01/01/2021 in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 1 comma 757 della Legge 30 Dicembre 2024, n. 207 con la quale è stato modificato il comma 817 prevedendo per gli enti locali la facoltà di variare le tariffe secondo *"...criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"*;

VISTA la disposizione contenuta nell'articolo 19-bis Legge 118/2025 di conversione del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 con la quale è stato ulteriormente modificato il comma 817 introducendo la possibilità per gli enti locali di rivalutare l'impianto tariffario del canone *"...annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente..."*;

Considerato altresì che

- per determinate fattispecie di canone, l'adeguamento ISTAT era già previsto ab origine dall'articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019
- con l'introduzione dell'adeguamento generale al comma 817, il Legislatore ha dato possibilità risolvere tale disallineamento, dando la possibilità di evitare che per alcune fattispecie l'aumento ISTAT venga calcolato ex tunc e per altre ex nunc, o non calcolato affatto.
- l'aumento Istat previsto nella percentuale di 10% risulterebbe inferiore all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo che ha visto dall'anno di introduzione del canone unico patrimoniale al 31 dicembre 2024 un incremento del 17,50%;

Si ritiene opportuno risolvere il suddetto disallineamento e adeguare il sistema tariffario a criteri di ragionevolezza ed evoluzione rispetto al gettito ottenuto nell'anno 2020 dalle entrate che il Canone unico patrimoniale è andato a sostituire;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare le tariffe ordinarie e i coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 comma 816, riportati in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
2. di dare atto che le tariffe ordinarie di cui all'allegato A sono rivalutate del 10% misura uguale inferiore all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024 nella misura pari al 17,50%;
3. di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2026;
4. di stabilire che, per dare modo ai competenti uffici di predisporre l'invio degli avvisi di scadenza del canone unico patrimoniale permanente 2026 agli interessati con congruo anticipo, la scadenza dei termini di versamento è prorogata – per la sola annualità 2026 - al 30/04/2026 ;
5. di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile con voti unanimi.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: FALBO GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 03/03/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo Barbianello, li _____

Il Segretario Comunale PAGANO Dott.
Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- ☐ Si certifica che il 18/02/2026 la suesata deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art. 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 18/02/2026

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 del 18/02/2026

Oggetto: Canone Unico Patrimoniale - Approvazione Tariffe 2026

Parere di regolarità tecnico-contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to. Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 18.02.2026

.....

Allegato 1

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al CAPO II del Regolamento

Elenco strade classificate in categoria speciale :

- ESSUNA

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al CAPO IV del Regolamento

Elenco strade classificate in Prima categoria :

- Tutte le vie e strade del centro abitato di BARBIANELLO

Elenco strade classificate in Seconda categoria :

- Tutte le restanti vie e strade del territorio comunale di BARBIANELLO

Si considerano altresì , appartenenti alla seconda categoria tutte le altre vie e cascine del territorio comunale.

Le tariffe relative alla 2 categoria sono del 10 % inferiori rispetto alla 1 categoria

ALLEGATO 2

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)		€	33,00	
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)		€	0,66	

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0,00%
Aumento	0,00%	(superfici SUPERIORI al mq)	
Aumento per luminosa	100,00%		

1)– TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE

TIPO		COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		0,50	€ 0,33	0,50	€ 16,50	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00		0,50	€ 0,33	0,50	€ 16,50	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		0,75	€ 0,50	0,75	€ 24,75	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01		1,00	€ 0,66	1,00	€ 33,00	100,00%
LUMINOSA Superfici fino a mq. 1		1,00	€ 0,66	1,00	€ 33,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,00		1,00	€ 0,66	1,00	€ 33,00	
LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		1,25	€ 0,83	1,25	€ 41,25	
LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,01		1,50	€ 0,99	1,50	€ 49,50	

N.B. :

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,01, e 8,00 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,01 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

2) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

		COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA A GIORNO	COEFFICIENTE ANNUALE	TARIFFA ANNO	
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,00	€ 0,66	1,11	€ 36,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00		1,00	€ 0,66	1,11	€ 36,63	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		1,25	€ 0,83	1,67	€ 54,95	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01		1,50	€ 0,99	2,22	€ 73,26	100,00%

3) TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

		COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA	Aumento per mq
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1		1,30	€ 0,86	

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01e 5,00		1,30	€ 0,86	
ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,01 e mq. 8,00		1,95	€ 1,29	50,00%
ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,01		2,60	€ 1,72	100,00%

4) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
-Per ogni giorno di esecuzione -categoria normale	5,00	€ 3,30

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	84,00	€ 55,44

6) PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno	42,00	€ 27,72

7) PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata	5,00	€ 3,30

- PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

	COEFFICIENTE GIORNALIERO	TARIFFA GIORNALIERA
Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità	10,50	€ 6,93

<u>TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA AZIENDA</u>	Coefficiente tariffa	INFERIORI 30 Q.LI	Coefficiente tariffa	SUPERIORI 30 Q.LI
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (AUTOVEICOLI E RIMORCHI)	1,8	€ 59,40	2,6	€ 85,80
Pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie (MOTOVEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE)	0,9	€ 29,70		

PUBBLICHE AFFISSIONI**Tariffa standard****€ 0,60**

Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	2,08
---	------

Canone dovuto per ciascun foglio formato 70 x 100 fino a 10 giorni di esposizione	€ 1,25
---	--------

Canone per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,37
---	--------

COMUNE DI CLASSE	V	CAT. SPEC.	0%
------------------	---	------------	----

Aumento **50,00%****TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI**

	Superfici inferiori a mq. 1	Superfici superiori a mq. 1
TARIFFA PER I PRIMI 10 GG	€ 1,25	€ 1,87
TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE	€ 0,37	€ 0,56

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----

Superfici inferiori a mq. 1	€ 1,25	€ 1,62	€ 2,00	€ 2,37	€ 2,75
Superfici superiori a mq. 1	€ 1,87	€ 2,43	€ 3,00	€ 3,56	€ 4,12

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50,00%
----	---	--------

b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50,00%
----	---	--------

c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100,00%
----	--	---------

d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100,00%
----	---	---------

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili

*Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o **affissioni funebri** ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 33,00 per ciascuna commissione.*

Suolo

Tariffa annuale standard L. 160/2019 art. 1 comma 826 (permanente)	€	33,00
Tariffa giornaliera standard L. 160/2019 art. 1 comma 827(temporanea)	€	0,66

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (L.160/2019 art 831)	€ 1,50 per ciascuna utenza con un ammontare complessivo non inferiore a 800,00€
---	--

N.B Alle vie inserite in II categoria si applica la tariffa della I categoria ridotta del 10%

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

	<u>Tipologia di occupazioni di suolo pubblico</u>	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI/mq		Coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq	
			I categoria	II categoria		I categoria	II categoria
1	Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anno	0,7	€ 23,10	€ 20,79	2,16	€ 1,43	€ 1,28
2	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo (-25%)	0,525	€ 17,33	€ 15,59	1,64	€ 1,08	€ 0,97
3	Occupazioni di spazi sottostanti il suolo (riduzione ¼ Legge 160/2019)	0,25	€ 8,25	€ 7,43	0,25	€ 0,17	€ 0,15
4	Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tariffe ordinarie sono ridotte del 70 %	0,21	€ 6,93	€ 6,24	0,65	€ 0,43	€ 0,39
5	Occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi) e per quelle effettuate a mezzo di espositori/ chioschi la tariffa ordinaria è ridotta del 40 %				1,3	€ 0,86	€ 0,77
6	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (- 50 %)				1,08	€ 0,71	€ 0,64
7	Occupazioni realizzate da pubblici esercizi di cui all'art 5 Legge 25 agosto 1991 . n 287 (- 80%)				0,43	€ 0,28	€ 0,26
8	Occupazione suolo e soprassuolo attraverso apparecchi automatici per Distribuzione di tabacchi	Coefficiente tariffa	TARIFFE PERMANENTI				
a	-centro abitato (I Categoria)	0,5	€ 16,50				
b	- zona limitrofa (II categoria)	0,45	€ 14,85				

Suolo

9	Distributori di carburante: occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno. La tassa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quarto per ogni mille litri o frazione dei mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi: tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.	0,25	€ 8,25	1,8 (per ogni ulteriori 1,000 lt. O fraz.)			
10	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	10	€ 330,00	€ 297,00	10	€ 6,60	€ 5,94
11	Occupazione con autovetture adibite di uso privato in aree a ciò destinate dal Comune	0,7	€ 23,10	€ 20,79			
12	Occupazione con autovetture adibite di uso privato in aree a ciò destinate dal Comune (parchimetri tariffa oraria per mq)				0,1	€ 0,07	€ 0,06
13	Altre occupazioni non previste nelle precedenti categorie				2,16	€ 1,43	€ 1,28

ALLEGATO 3

CANONE MERCATALE

Tariffa Standard (L. 160/2019 art. 1 comma 842) € **0,60**

La tariffa giornaliera è pari ad € 0,60 ed è suddivisa nelle seguenti fasce orarie :

dalle ore 00,00 alle ore 7,00 tariffa	0,05
dalle ore 07,01 alle ore 13,00 tariffa	0,25
dalle ore 13,01 alle ore 20,00 tariffa	0,25
dalle ore 20,01 alle ore 24,00 tariffa	0,05

Per gli ambulanti c.d “ FISSI” indipendentemente dalla categoria merceologica di appartenenza , la tariffa è ridotta del 30%

Per gli ambulanti c.d “ DI SPUNTA “ indipendentemente dalla categoria merceologica la tariffa forfettaria è la seguente

In occasione di fiere e festeggiamenti , indipendentemente dalla durata , agli espositori con banchi e bancarelle si applica la tariffa standard diminuita del 25% .

coefficiente tariffa	TARIFFE TEMPORANEA/mq
0,3	€ 0,18
€ 7,00	
0,75	€ 0,45

L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.